

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 1752}

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**FEDERICO, BERNARDI, ALIVERTI, MEUCCI, BELUSSI
ERNESTA, FUSARO, LO BELLO, LECCISI**

Presentata il 29 settembre 1977

Norme per il collocamento a riposo dei direttori aggiunti di divisione ex combattenti

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge ha lo scopo di dare una più equa soluzione al trattamento pensionistico dei direttori di divisione già collocati o da collocarsi a riposo ai sensi della legge 24 maggio 1970, n. 336 e successive modificazioni.

Il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, ha introdotto una nuova qualifica, quella di direttore aggiunto di divisione, ma, in sede pensionistica, si è verificato il caso che le due qualifiche (direttore di sezione e direttore di divisione aggiunto) nettamente differenziate anche nelle funzioni (come si evince dall'articolo 154 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, modificato dall'articolo 52 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 748 del 1972) sono state poi unificate nei benefici previsti per gli ex com-

battenti (primo dirigente alla prima classe di stipendio).

I benefici di esodo, invece, in virtù dell'articolo 3 della legge n. 824 del 1971 sono « da commisurarsi in relazione alla specifica posizione giuridica ed economica di ogni singolo destinatario ».

Tale principio comporta che, avendo i direttori aggiunti di divisione una diversa posizione giuridica ed economica, essi devono corrispondentemente avere un trattamento pensionistico migliore rispetto ai direttivi di sezione (primo dirigente alla seconda classe di stipendio).

Perciò, essendo stato attribuito il trattamento finale di primo dirigente ai direttori di sezione ex combattenti, si può riconoscere il buon diritto dei direttori aggiunti di divisione ex combattenti ad ottenere il trattamento pensionistico finale di primo dirigente alla seconda classe.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

La qualifica superiore da attribuirsi agli impiegati in possesso della qualifica di direttori aggiunti di divisione o equiparata e con i requisiti di cui all'articolo 65 del decreto del Presidente della Repubblica n. 748 del 1972 (collocati o da collocarsi a riposo con i benefici di cui all'articolo 2 della legge 24 maggio 1970, n. 336 e successive modificazioni) è quella di primo dirigente alla seconda classe di stipendio.

La decorrenza economica è fissata all'entrata in vigore della presente legge.

È fatta salva la riliquidazione dell'indennità di buonuscita.

Nel caso di anzianità biennale nella qualifica di direttore aggiunto di divisione, anche per applicazione del beneficio di cui all'articolo 1 della legge 24 maggio 1970, n. 336, la qualifica superiore è quella di dirigente superiore con la stessa decorrenza economica di cui al presente comma e salva sempre la riliquidazione dell'indennità di buonuscita.

ART. 2.

I benefici di cui all'articolo 1 della legge 24 maggio 1970, n. 336, potranno venir richiesti con applicazione nella qualifica di direttore aggiunto di divisione, purché qualora gli interessati ne abbiano fatto uso in qualifica inferiore — essi avanzino domanda al riguardo entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. In tal caso si procederà al recupero mediante trattenuta delle somme precedentemente riscosse.

ART. 3.

Per l'applicazione della presente legge si fa fronte per l'anno finanziario 1977 mediante la riduzione del capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno stesso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio.